



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ARGENTINO	PIETRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARTINA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VINCI	ANGELO RAFFAELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 553/04

UDIENZA DEL

07/06/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

316

PRONUNCIATA IL:

7.6.2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 GIU 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 553/04
depositato il 11/03/2004

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IS [REDACTED] IRPEG 1992 [REDACTED]
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

[REDACTED] TARANTO TA

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA



IL SEGRETARIO
Rag. Claudio RICCIUTI

Segretario

FATTO

In data 11/03/2004 il sig. [REDACTED] legale rappresentante della società cooperativa [REDACTED] rappresentata e difesa dal dott. Vito Montanaro, si costituì in giudizio avverso il silenzio rifiuto all'istanza presentata all'AGENZIA delle ENTRATE di Taranto il 02/07/2003 per il rimborso dell'imposta IRPEG di Lit. 42.593.000, oltre interessi, risultante dalla dichiarazione dei redditi mod. 760 per l'anno 1992.

Il ricorrente evidenzia che essendo trascorso il termine previsto per l'accertamento e non essendo stato notificato alcun atto di rettifica, accertamento o liquidazione da parte dell'Amministrazione il credito risultante a rimborso deve essere rimborsato e pertanto insiste nella richiesta di rimborso oltre le spese di giudizio per le quali il difensore si dichiara anticipatario.

L'Ufficio si è costituito in data 27/04/2004 evidenziando prioritariamente essere il credito in dichiarazione Lit. 40.813.000 e non quanto richiesto nell'istanza e nel merito richiede il rigetto del ricorso perché presentato oltre i termini prescrizionali dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, poiché la lettera g, comma 1, dell'art. 19 del citato decreto stabilisce che il ricorso possa essere proposto dopo il novantesimo giorno della domanda di restituzione e fino a quando il diritto non è prescritto ed infine, che l'istanza del 02/07/2003 viola la disposizione dell'art. 38 del D.R.P. n. 602/73 e chiede condannarsi il ricorrente alle spese di giudizio.

In data 03/04/2012 ha presentato memorie illustrative a supporto della propria richiesta, evidenziando, in particolare che la legge n. 350/2003, all'art. 2 comma 58 ha riconosciuto il rimborso, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti per tutte le dichiarazioni presentate entro il 30/06/1997.

Nella seduta odierna le parti si riportano agli scritti ed insistono sulle proprie argomentazioni.

OSSERVAZIONI

La Commissione, visti gli atti, ed in particolare la citata disposizione legislativa e considerato comunque che nel caso in esame non ricorre l'art. 38 del D.Lgs. n. 546/92 valevole esclusivamente per i versamenti diretti, ritiene meritevole di accoglimento il ricorso. In merito all'esatta quantificazione del credito deve necessariamente farsi riferimento a quanto risultante nella dichiarazione presentata, oltre accessori come per legge.

Le spese di giudizio, fissate in € 500,00 oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, seguono la soccombenza.

P. Q. M.


La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sezione 5, accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rimborso richiesto, oltre interessi come per legge.

Spese € 500,00, oltre IVA e CAP a favore del difensore anticipatario.

Taranto, li 7/06/2012

il relatore

dott. Antonio MARTINA



il presidente

dott. Pietro ARGENTINO

